



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2380**

Disposizioni in materia di piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva

18/12/2022 - 06:39

# Indice

1. DDL S. 2380 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	3
1.2.1. Testo DDL 2380 ....	4

# **1. DDL S. 2380 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2380  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva

Iter

**29 marzo 2022:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2380**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Gianmauro Dell'Olio](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Emiliano Fenu](#) ( [M5S](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 settembre 2021**; annunciato nella seduta n. 357 del 7 settembre 2021.

Classificazione TESEO

CREDITI DELLO STATO , PROGRAMMI E PIANI , PAGAMENTO DI IMPOSTE ,  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

**Classificazione provvisoria**

Assegnazione

Assegnato alla [6<sup>a</sup> Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 29 marzo 2022.

Annuncio nella seduta n. 420 del 30 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 2380

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2380

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DELL'OLIO** e **FENU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 2021

Disposizioni in materia di piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva Onorevoli Senatrici, onorevoli Senatori. - Il magazzino complessivo dei crediti affidati dagli enti creditori all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 2000 al 2020 ormai ha raggiunto circa mille miliardi di crediti non riscossi. Come affermato più volte dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, si tratta di crediti riferiti in gran parte a soggetti che non sono in grado di sostenere la riscossione perché sono nullatenenti, falliti, sottoposti a procedure concorsuali chiuse o soggetti deceduti. Le precedenti edizioni della rottamazione hanno permesso lo stralcio di 36-37 miliardi di euro, 32 miliardi con l'istituto del saldo e stralcio. Numeri ben lontani da quelli dei crediti affidati dai vari enti impositori all'Agenzia delle entrate-Riscossione e che giacciono anche da vent'anni nel suo magazzino.

Così come evidenziato anche dalla Relazione sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di scarico dei crediti non riscossi presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Camere in data 12 luglio 2021 (Doc. XXVII, n. 25), le cause di difficoltà della gestione dei crediti affidati alla riscossione sono in parte riconducibili ad alcune limitazioni dei poteri dell'agente della riscossione e in parte ai termini brevi di prescrizione dell'azione di riscossione.

Si ritiene pertanto opportuno un intervento normativo che, accanto alle rottamazioni già in corso e alle prospettive di riforma del sistema fiscale, possa agevolare il versamento dei tributi e dei contributi da parte di soggetti che non sono in grado di sostenere l'onere complessivo ma sono nelle condizioni e hanno interesse a rateizzare l'importo.

A tale scopo il presente disegno di legge introduce disposizioni volte ad agevolare il pagamento di quanto dovuto da parte dei contribuenti, attraverso un piano di pagamento straordinario supportato da garanzia pubblica.

Nello specifico, l'articolo 1 dispone che SACE Spa, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, conceda, fino al 31 dicembre 2023, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione di tributi e contributi dovuti al 31 dicembre 2020.

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (le cosiddette MID-Cap), le microimprese, le piccole e medie imprese nonché i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA. La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a trentasei mesi con copertura pari al massimo al 70 per cento dell'importo finanziato.

L'articolo 2 prevede che il debitore che intenda avvalersi del finanziamento garantito da SACE è tenuto a incaricare un professionista per la redazione di un piano di pagamento dei debiti.

Una volta ottenuta l'approvazione del piano da parte dell'Agenzia delle entrate e ottenuto il finanziamento, il contribuente procede al versamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione. In alternativa, il contribuente può anche versare quanto previsto dal piano, e dovuto, senza usufruire del

finanziamento.

Al fine di incentivare le banche e gli intermediari finanziari ad aderire alla procedura prevista dal disegno di legge in oggetto, l'articolo 3 prevede la concessione di un premio in favore delle medesime, determinato in base alla durata e alla percentuale del finanziamento.

L'articolo 4 reca le disposizioni di copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Garanzia pubblica sulla rateizzazione di tributi e contributi)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla presente legge, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a piccole imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA.

3. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a 15 milioni di euro, con pre-ammortamento fino a trentasei mesi, con copertura al 70 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a dieci anni e al 60 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni;

b) al 31 dicembre 2020 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

c) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

d) la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previdenziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato;

e) la concessione del finanziamento è subordinata a delibera bancaria.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e SACE Spa definiscono con convenzione le modalità di concessione del finanziamento, il premio per la garanzia nonché ogni altro adempimento relativo alle modalità attuative del comma 3.

### Art. 2.

*(Procedura per il piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva)*

1. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui all'articolo 1 nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che devono essere quantificati nell'importo e identificati nella loro natura. Il professionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pagamento dell'esposizione debitoria del contribuente.

2. Il piano di pagamento certificato di cui al comma 1, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fiscale, l'accettazione del piano di risanamento e la definizione dell'importo. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme.

3. Il provvedimento di diniego da parte di uno dei soggetti ai quali la proposta sia stata presentata ai sensi del comma 2, motivato a pena di nullità, è notificato, entro quattro mesi dall'invio del piano ai sensi del comma 2, con le modalità previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e costituisce un atto autonomamente impugnabile innanzi alla competente autorità giudiziaria, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

4. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui all'articolo 1, previo accordo con la banca o l'intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versa l'importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale all'Agenzia delle entrate, in unica soluzione.

5. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma 1, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all'Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di cui all'articolo 1, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.

6. Nel piano di cui al comma 1 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 3.

*(Sistema premiale)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla procedura di cui all'articolo 2. Il fondo è alimentato mediante il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata e all'importo del finanziamento secondo quanto previsto dal comma 2.

2. L'ammontare del premio è determinato in base alla durata e alla percentuale del finanziamento, secondo le seguenti modalità:

*a*) finanziamento fino a cinque anni: 2 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato;

*b*) finanziamento fino a dieci anni: 4 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato;

*c*) finanziamento fino a quindici anni: 6 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato.

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente



iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

